



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)  
 e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°381 CSAT 29 del 02 aprile 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 02 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 120/A**

A.S.D. CITTA' DI TRAPANI CALCIO Avverso omologazione risultato gara, da parte del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia S.G.S.

Campionato Regionale Under 15 (gir. A) – Gara Città di Trapani Calcio/Cantera Ribolla del 09/03/2019 – C.U. n. 350 del 13/03/2019.

Con l'appello in epigrafe indicato, l'A.S.D. Città di Trapani Calcio impugna l'omologazione del risultato gara da parte del Giudice di prime cure, pur a fronte della circostanza, risultante ex actis, che la controparte A.S.D. Cantera Ribolla ha effettuato otto sostituzioni di calciatori nel corso della gara, in difformità rispetto a quanto disposto con C.U. n. 1 del 02/07/2018 del Settore Giovanile e Scolastico; ivi si prevede, per la stagione sportiva 2018/2019 (punto 8.3), la facoltà delle società di sostituire sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Il Giudice di prime cure, ciononostante, ha ritenuto di omologare il risultato gara.

All'udienza odierna, pur avendo l'appellante fatto tempestiva richiesta di audizione, nessuno è comparso.

Ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che il gravame risulta ritualmente notificato alla consorella, la quale ha fatto pervenire controdeduzioni, in cui si sollecita la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per non essere stato introdotto in prime cure l'apposito procedimento di reclamo.

Alla luce di quanto precede, il Collegio non può che dare atto della circostanza, documentale ed incontestata, che la società Cantera Ribolla, nel corso della gara indicata in epigrafe, ha compiuto otto sostituzioni, al posto delle sette consentite.

Quanto sopra risulta certamente incidente sulla complessiva regolarità della gara, emerge con incontestabile evidenza dagli atti ufficiali e contrasta univocamente con la disposizione regolamentare invocata dall'odierna appellante (C.U. S.G.S. n. 1 del 02/07/2018 – punto 8.3).

Le suddette condizioni, pertanto, non potevano non incidere sul procedimento di omologazione del risultato gara.

L'art. 29 del C.G.S., commi 3 e 4, prevede espressamente, innanzi al Giudice Sportivo, l'instaurazione \_\_\_\_\_, e lo stesso può essere attivato "d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali"; il che impedisce l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del gravame, per come formulata dalla società Cantera Ribolla, stante che la mancata proposizione del reclamo in prime cure non osta allo scrutinio delle censure oggi proposte dalla società appellante.

Questo Collegio, peraltro, è ben consapevole dei recenti approdi della giurisprudenza sportiva di legittimità, secondo cui "il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d'ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall'impulso di parte"; una qualsiasi interpretazione restrittiva di tali poteri officiosi, peraltro, determinerebbe "un vero e proprio *vulnus* al principio di coerenza dell'ordinamento

sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l'assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo" (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., sez. prima, decisione 07/04/2017, n. 24).

Il caso di specie, in cui si discorre di irregolare svolgimento della gara, per avere una delle società compiuto un numero di sostituzioni superiore al consentito, in ossequio alla menzionata giurisprudenza di legittimità, rientra quindi nell'ambito della cognizione officiosa del Giudice di prime cure, erroneamente omessa.

Le suddette considerazioni impongono a questa Corte di sostituirsi al Giudice di prime cure, nell'esercizio di tale scrutinio, sussistendone i presupposti di cui all'art. 46, comma 2, C.G.S., che ammette la modifica dei risultati ufficiali delle gare ad opera della Corte Sportiva di Appello Territoriale "su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato".

Alla stregua di quanto sopra, considerato che il Giudice di prime cure non ha attivato i poteri officiosi di cui è munito in fase di omologazione del risultato gara, ed essendo stata proposta tempestiva e rituale impugnativa in questa sede, da parte della società odierna appellante, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per la riforma della statuizione di prime cure.

Quanto alle conseguenze dell'acclarata irregolarità della gara, la Corte si limita a rilevare che il C.U. S.G.S. n. 1 del 02/07/2018 – punto 8.3, per come invocato dall'appellante, appare univoco nel prevedere che l'inosservanza delle disposizioni ivi previste determina "l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3";

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla società Città di Trapani Calcio, e per l'effetto, in riforma dell'omologazione gara compiuta dal Giudice Sportivo Regionale, infligge alla società Cantera Ribolla la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

### **Procedimento n. 125/A**

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso omologazione gara.

Campionato 1° Cat. Girone "G" Gara: Gemini - Villarosa Calcio del 24.02.2019.

C.U. n.351 del 13.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Villarosa Calcio impugna la decisione assunta dal GST che ha respinto il reclamo presentato a quest'ultimo in ordine al regolare svolgimento della gara, reiterando anche in questa sede le doglianze già esposte al giudice di prime cure e insistendo nell'assegnazione di gara perduta alla consorella sostenendo in estrema sintesi che: a) prima dell'inizio della gara l'intera squadra ( calciatori e dirigenti) è stata fatta accedere all'interno dell'impianto sportivo non dal normale ingresso ma da altro che preveda il transito attraverso la tribuna dove dei sostenitori locali ponevano in essere a loro danno una violenta aggressione tant'è che due dirigenti ed un calciatore erano costretti a ricorrere alle cure del servizio di emergenza sanitario "118"; b) il comportamento minaccioso dei sostenitori locali è perdurato per tutta la durata della gara e in particolare, durante l'intervallo, veniva mandato in frantumi un vetro del loro spogliatoio per la qualcosa decidevano che nel corso del secondo tempo avrebbero fatto sì che il Gemini potesse vincere la gara; c) lamenta, infine, l'insufficienza del servizio d'ordine.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all'udienza odierna avendone fatta specifica e tempestiva richiesta. Nulla è pervenuto dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara che come più volte ribadito godono di fede privilegiata rileva che la denunciata aggressione sarebbe avvenuta

all'arrivo della società nell'impianto sportivo quando ancora non erano arrivati né l'arbitro né tanto meno il Commissario di campo designato.

Il DDG peraltro riferisce che l'incontro ha avuto inizio alle 16,40 anziché alle 15,00 per consentire non solo le cure dei soggetti aggrediti ma anche per consentire ai CC, nelle more intervenuti, di espletare le indagini di rito. Riferisce ancora che durante l'intervallo persone non identificate, che sostavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi, insultavano l'allenatore del Villarosa sig. Folisi Mario mentre i sostenitori locali sputavano all'indirizzo dei calciatori avversari.

Sempre nell'intervallo i tifosi locali rompevano la vetrata corrispondente allo spogliatoio del Villarosa.

Quanto sopra trova ampia conferma nel rapporto del Commissario di Campo il quale riferisce anche che a seguito di quanto avvenuto nel pre partita erano presenti ben sette carabinieri di cui uno in borghese dotato di videocamera.

In ragione di quanto sopra a parere di questa Corte il gravame non può trovare accoglimento perché come evidenziato dal giudice territoriale, con motivazione esente da vizi, non si rinviene dagli atti ufficiali alcun clima di grave intimidazione nel corso della gara mentre l'ordine pubblico è stato assicurato dalla consistente presenza delle forze dell'ordine ( contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante).

Occorre ancora evidenziare che il calciatore Folisi Alessio, unico tesserato a subire leggere lesioni, ha preso parte regolarmente alla gara venendo sostituito al 44' del 1° t. per una scelta tecnica nulla risultando in contrario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n. 126/A**

A.S.D. SAN FRATELLO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3 ed avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Marco Caprino e Delfio Cortese ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Salvatore Foti e Filadelfio La Marca.

Campionato 1° Cat. Girone "B" Gara: Real Suttano - San Fratello del 17.03.2019.

C.U. n.362 del 20.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. San Fratello impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una rimodulazione sostenendo, in buona sintesi, che: a) ha errato il giudice di prime cure ad assegnare gara perduta ad entrambe le società in quanto sono stati i calciatori del Real Suttano ad aggredire i tesserati dell'odierna reclamante i quali, a loro volta, si sono limitati a difendere un loro compagno; b) la gara, sempre secondo l'assunto della reclamante, sarebbe comunque da ritenersi invalida sin dal 20' del 2° t. e cioè da quando l'assistente di parte della Soc. Real Suttano non solo ha tentato di colpire il DDG con una testata ma lo ha anche minacciato; c) Per quanto attiene, poi, alle squalifiche irrogate ai propri tesserati queste risultano essere sproporzionate a quanto dagli stessi posto effettivamente in essere.

Ai fini istruttori ha chiesto che venga acquisito un "file" video che dovrebbe dimostrare il clima intimidatorio in cui si sarebbe svolto l'incontro. Sempre in via istruttoria chiede che la Corte voglia disporre l'audizione del DDG perché renda chiarimenti in ordine a quanto denunciato nel gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, deve respingere entrambe le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante poichè per quanto riguarda la prima richiesta questa è inammissibile non ricorrendone i presupposti previsti dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S. mentre per quanto attiene l'altra istanza si osserva che il rapporto redatto dal

DDG ed il successivo supplemento sono ampiamente esaustivi in ordine alla descrizione dei fatti.

Nel merito dalla lettura del referto di gara e del relativo supplemento, che costituiscono, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S., piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso di una gara si rileva che al 20' del 2° t. è stato allontanato l'assistente di parte dell'A.S.D. Real Suttano perché tentava di colpire il DDG con una testata (non riuscendo nell'intento perché l'arbitro riusciva a schivarla) e contestualmente gli profferiva una frase dall'evidente tenore minaccioso.

Al 24' del 2° t. il DDG espelleva il calciatore Salvatore Marino della Società San Fratello perché sputava, colpendolo, un calciatore avversario.

A causa di tale gesto si scatenava una rissa che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori di entrambe le squadre e per quello che qui interessa l'arbitro individuava tra i tesserati della Soc. San Fratello i seguenti calciatori: 1) Filadelfio La Marca perché colpiva un avversario con un pugno; 2) Marco Caprino perché attingeva con uno sputo un calciatore avversario; 3) Salvatore Foti perché colpiva con un pugno un calciatore avversario; 4) Delfio Cortese perché sputava all'indirizzo di un avversario; calciatori questi che venivano espulsi unitamente a cinque calciatori avversari per la qualcosa il DDG, considerato che entrambe le società erano rimaste in campo con un numero di calciatori inferiore a quello minimo previsto dalle regole di gioco, sospendeva definitivamente la gara.

Ciò posto in punto di fatto quanto sostenuto dalla reclamante circa il risultato gara non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui una volta condivisa la decisione dell'arbitro di sospenderla, la gara deve essere assegnata perduta ad entrambe le società atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte ( e alla luce delle risultanze fattuali non vi sono motivi per discostarsene) la rissa consiste nel fatto che tre o più persone si colpiscono reciprocamente indipendentemente dalla circostanza che la loro azione sia offensiva o difensiva.

Parimenti va respinto il capo di gravame per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Salvatore Foti e Filadelfio La Marca perché le stesse sono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione essendo state, peraltro, irrogate nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S..

Di contro la Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento in ordine alle squalifiche a carico dei calciatori Marco Caprino e Delfio Cortese.

In particolare per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Marco Caprino questa deve essere rideterminata nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S. perché il gesto spregevole da questi commesso in danno di un avversario può ben essere equiparato ad una condotta violenta.

Per quanto riguarda poi la squalifica a carico del calciatore Delfio Cortese questa, previa riqualficazione del fatto come gesto gravemente scorretto in danno di un avversario (a differenza da quanto commesso da Marco Caprino l'avversario non risulta essere stato comunque attinto), la squalifica può ben contenersi in due gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Marco Caprino ed in due gare la squalifica a carico del calciatore Delfio Cortese confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

## **Procedimento n. 128/A**

A.S.D. SPORT CLUB NISSA 1962 (CI) Avverso squalifica fino al 21.04.2019 a carico del calciatore Andrea Riggi ed avverso inibizione fino al 21.04.2019 a carico del dirigente sig. Alfredo Guarino.

Campionato Under 15 Provinciali Gara: Sport Club Nissa 1962 - A.S.C.D. Caltanissetta del 20.03.2019 - C.U. n.62 del 22.03.2019 Delegazione Provinciale di Caltanissetta.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Sport Club Nissa 1962 impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una rimodulazione sostenendo, in buona sintesi, che: a) per quanto attiene la posizione del proprio calciatore questi non ha minacciato alcun calciatore avversario ma si sarebbe limitato a raccogliere un fumogeno spento e lo stava per buttare nella pattumiera; b) per quanto attiene, invece, la posizione del proprio dirigente sostiene che in ragione delle condizioni di salute di quest'ultimo non avrebbe mai potuto commettere quanto addebitatogli dal DDG.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo all'inibizione a carico del sig. Alfredo Guarino in quanto la sanzione così come inflittagli non è superiore ad un mese per cui la stessa è inimpugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 45 del C.G.S.. La rilevata inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

Per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore dalla lettura del referto di gara, che ai sensi del comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso di una gara, si rileva che al termine della gara è stato espulso il sig. Andrea Riggi perché puntava a pochi centimetri dal viso di un calciatore avversario un candelotto fumogeno.

Ciò posto la Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento previa qualificazione del fatto come gesto gravemente scorretto in danno di un avversario per la qualcosa la squalifica può ben contenersi in due gare ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Andrea Riggi confermando nel resto l'impugnato provvedimento per la parziale inammissibilità dell'appello.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n. 130/A**

A.S.D. VILLAGGIO S.AGATA (CT) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore Vincenzo Battaglia.

Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "E" Gara: Belpasso - Villaggio S. Agata del 24.03.2019.

C.U. n. 373 del 27.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Villaggio S. Agata impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi che la stessa risulta sproporzionata a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato per la qualcosa ne chiede la rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 50' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Vincenzo Battaglia perché dopo che la propria squadra aveva subito una rete correva verso il DDG urlandogli "*era finita, fammi vedere il cronometro*". Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare di espulsione tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento atteso che quanto posto in essere dal sig. Vincenzo Battaglia è avvenuto, comunque, in un unico ed isolato contesto ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Vincenzo Battaglia.  
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n. 131/A**

A.S.D. ACCADEMY S. FLAVIA (PA) Avverso decisione Giudice Sportivo C.U. 371 del 27.3.2019.

Campionato Under 14 Regionale Girone "03" Gara: Vis Palermo - Accademy S. Flavia del 23.03.2019.

C.U. n. 371/sgs 131 del 27.03.2019.

L'A.S.D. Accademy S. Flavia con gravame del 29.3.2019 impugna le decisioni assunte dal GST a loro carico e ne chiede la riforma negando qualsiasi addebito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è inammissibile sotto vari profili.

Innanzitutto lo stesso risulta essere stato presentato oltre i termini abbreviati disposti dal C.U. n. 15/A del 4.12.2018 della F.I.G.C. e n. 204 del 5.12.2018 del C.R. Sicilia.

Indipendentemente da quanto sopra evidenziato non può non rilevarsi come il gravame sarebbe, comunque, inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 36 C.G.S. in relazione al comma 6 dell'art. 33 del C.G.S. perché redatto in forma del tutto generica per cui non è dato comprendere quali siano le ragioni dell'impugnazione.

Infine per la parte che sembrerebbe (ma di ciò non vi è certezza) impugnare il risultato gara lo stesso sarebbe inammissibile perché manca in atti la copia della ricevuta attestante l'invio dei motivi alla consorella in violazione del comma 4 dell'art. 46 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 02 aprile 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI